

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

**Sezione Procedure Concorsuali**

Il giudice dr. [REDACTED];

nel procedimento di liquidazione del patrimonio ex art. 14ter e segg. legge n.3/2012 e succ. mod. ed integr. n. [REDACTED] R.G.;

vista l'istanza presentata da [REDACTED] in proprio e quale legale rappresentante della società [REDACTED] nonché da [REDACTED] e [REDACTED] tutti soci della predetta società, come meglio generalizzati in atti, e la documentazione depositata;

vista la relazione della dr. [REDACTED] nominato quale professionista per le funzioni di organismo di composizione della crisi;

ritenuto che, nulla prevedendo la legge trattandosi di società di persone con soci illimitatamente responsabili, in analogia con gli articoli 147 e 148 della legge fallimentare vada nominato un unico liquidatore pur restando distinte le posizioni della società e dei singoli soci sia dal punto di vista del passivo che dell'attivo, fermo restando che i creditori sociali avranno diritto di soddisfarsi anche sul patrimonio personale dei soci secondo le regole del codice civile;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dall'art. 14ter legge n.3/2012 e succ. mod. ed int.;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, può essere nominato liquidatore, per quanto occorrer possa, lo stesso professionista nominato per le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 comma 8 legge cit.;

visto l'art. 14quinquies legge cit.;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico della società [REDACTED] [REDACTED] nonché dei soci illimitatamente

responsabili [redacted] nato a [redacted] il [redacted] [redacted]  
[redacted] nata a [redacted] il [redacted] e [redacted] nata a [redacted]  
[redacted] il [redacted], tutti residenti in [redacted] via [redacted] come  
meglio generalizzati in atti, per la durata minima di anni quattro:

- a) nomina liquidatore il dr. [redacted] commercialista con studio in [redacted] via [redacted];
- b) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore né proseguito il pignoramento del quinto dello stipendio, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- c) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare l'ANPE ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- d) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda dei debitori ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano BresciaOggi entro trenta giorni da oggi;
- e) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso il Registro camerale delle imprese se i debitori vi sono iscritti;
- f) ai sensi e per gli effetti dell'art.14ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che i debitori guadagnano con la loro attività, dispone come da proposta, mandando al liquidatore di verificare puntualmente la situazione relazionando immediatamente al giudice in caso di modifiche o inadempimenti;
- g) dispone che l'OCC/liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 31 maggio 2018

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA  
DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
Brescia, 31 MAGGIO 2018  
L'AGGREGATO GIUDIZIARIO 2  
Dott.ssa [redacted]

Il giudice  
